



SENT. 3354/16

R.G. 1628/14

Cron. 2568

ref. 6698

def. 19 DIC. 2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

oggetto: Imp. delle
del. Revisione dell'ass.
e del consiglio di
amministr. delle soc.
delle mutue ass. e soc.
coop.

composta da:

dott.ssa Liliana Guzzo

Presidente

dott.ssa Anna Maria Marra

Giudice relatore

dott. Mariagrazia Balletti

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1628/2014 R.G.AA.CC. promossa
da

A

B

C

D

E

ra, rappr. e dif. dagli Avv.i. e

ATTORI

contro

T

... rappr. e dif. dall'Avv.o ... o

CONVENUTA

contro

G

H

I

... rappr. e dif. dall'Avv.o (...)

TERZI CHIAMATI IN CAUSA

Oggetto: *"Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative"*.

Conclusioni:

Attori: *"... precisa le conclusioni ... nel merito come da 1^ memoria ex art. 183 VI c. cpc."*, i.e.: *"In via preliminare: sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione impugnata e, conseguentemente, ordinare l'immediata reintegra dei soci A, B, C, D*

E nella compagnia sociale della convenuta. In via principale di merito: in ogni caso, revocare la delibera di espulsione dei soci. A

B, C, qui impugnata, poiché nulla e/o inefficace per violazione di legge e/o di clausole statutarie e/o regolamentari, per i motivi di cui in narrativa del presente atto, con conseguente reintegra dei soci. A

B, C nella compagnia sociale della convenuta. Sempre in via principale di merito: in ogni caso, revocare la delibera di espulsione dei soci, D, e E qui impugnata, poiché nulla e/o inefficace per violazione di legge e/o di clausole statutarie e/o

Genova

regolamentari, per i motivi di cui in narrativa del presente atto, con conseguente reintegra dei soci . D e E nella compagne sociale della convenuta. Con vittoria di spese e compensi oltre 4% CPA e IVA come per legge se dovuta.”.

Convenuta: “... conclude nel merito in via principale come da 1^ memoria ex art. 183 VI c. cpc ed in via subordinata come da comparsa di costituzione e risposta.”, i.e.: in prima memoria ex art. 183, co. 6 n. 1. c.p.c.: “Nel merito In via preliminare: Respingersi la domanda di sospensione dell'esecuzione della delibera di esclusione impugnata. In via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare tutte le domande di parte attrice e, accertata la responsabilità del sig. G in qualità di ex Presidente della Cooperativa Edilizia Albisano a r.l., nonché dei sigg.ri H ed I in qualità di ex componenti del Consiglio di Amministrazione della (F per le causali di cui in narrativa, condannare gli stessi in solido e/o in via tra loro alternativa alla refusione delle spese di giudizio di parte convenuta. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di riconoscimento dello status di soci degli attori, voglia l'Ill.mo Tribunale adito indicare le modalità ed i termini con cui iscrivere i nominativi degli attori nel libro soci della F .., ed a partire da quale data. - Voglia l'Ill.mo Tribunale adito di Venezia indicare in sentenza per quali importi contabili e fiscali iscrivere i nominativi degli attori nel bilancio della convenuta, con esonero di responsabilità dell'attuale Consiglio di Amministrazione. - Accertata la responsabilità del sig. G in qualità di ex Presidente della Cooperativa Edilizia Albisano a r.l., nonché dei sigg.ri H ed I in qualità di ex componenti del Consiglio di Amministrazione della F per le causali di cui in narrativa, condannare gli stessi in solido e/o in via tra loro alternativa alla refusione delle spese di giudizio di parte convenuta e parte attrice, tenendo così indenne la F da ogni pregiudizio derivante dalla presente causa. In ogni caso – Con vittoria di spese, competenze di avvocato ed accessori di legge interamente refusati.”; in comparsa di costituzione e risposta. “In via preliminare: Si chiede che venga ordinata la chiamata in causa di

Guerra

terzo del sig. G in qualità di ex Presidente della Cooperativa Edilizia
Albisano a r.l., nonché dei sigg.ri H ed I in qualità
di ex componenti del Consiglio di Amministrazione della F

che hanno provveduto illegittimamente ad iscrivere nel libro soci i
nominativi degli attori. Nel merito In via preliminare: Respingersi la domanda di
sospensione dell'esecuzione della delibera di esclusione impugnata. In via
principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare tutte le domande di parte
attrice e, accertata la responsabilità del sig. G in qualità di ex
Presidente della F nonché dei sigg.ri I H
ed I in qualità di ex componenti del Consiglio di
Amministrazione della F per le causali di cui in
narrativa, condannare gli stessi in solido e/o in via tra loro alternativa alla
refusione delle spese di giudizio di parte convenuta. In via subordinata: Nella
denegata ipotesi che venisse accertato e riconosciuto lo status di socio degli attori,
voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la responsabilità del sig. G
in qualità di ex Presidente della F, nonché dei
sigg.ri H ed I in qualità di ex componenti del
Consiglio di Amministrazione della F, per le causali di
cui in narrativa, condannare gli stessi in solido e/o in via tra loro alternativa alla
refusione delle spese di giudizio di parte convenuta e parte attrice, tenendo così
indenne la F da ogni pregiudizio derivante dalla
presente causa.”.

Terzi chiamati in causa: "... conclude come in comparsa di costituzione e
risposta ..."; i.e.: "Rigettarsi le domande svolte dalla F
nei confronti dei signori G, H e
I".

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori indicati in epigrafe hanno agito nei confronti di Cooperativa Edilizia
F impugnando la delibera del 21 novembre 2013 di esclusione

www.osservatorio.dirittoimpresa.it

adottata nel loro confronti di cui hanno chiesto la "revoca" con conseguente reintegrazione nella qualità di soci.

La Cooperativa convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato il fondamento della impugnazione attesa la carenza dei requisiti per la permanenza dei soci quali soci nella sua compagine; previa istanza di ex art. 269 c.p.c., la Cooperativa ha agito nei confronti di G. H. e I., componenti del CdA all'epoca dell'iscrizione degli attori quali soci ritenendoli responsabili della violazione dello Statuto e chiedendo di essere dai medesimi tenuta indenne da pregiudizi derivanti dal presente giudizio, ivi comprese le spese di lite.

G. H. e I. si sono costituiti in giudizio e negavano che fosse ravvisabile la violazione ravvisata dalla Cooperativa.

La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.

Con delibera del 21 novembre 2013 adottata ai sensi dell'art. 2533 c.c. il CdA di Cooperativa Edilizia F. ha escluso dalla compagine gli attori per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, ed in particolare sia per non aver mai sottoscritto un atto di prenotazione di alloggio sia per non aver mai pagato la quota di iscrizione.

In sintesi, il secondo motivo di esclusione è infondato alla luce del disposto dell'art. 2531 c.c., secondo cui: *"Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2533."*, atteso che non risulta che agli attori sia stata chiesta la regolarizzazione della quota sociale.

La considerazione assorbe ogni questione o argomentazione svolta dalle parti sul punto.

Il primo motivo è, invece, idoneo a giustificare la esclusione qui contestata.

Prevede l'art. 8 dello Statuto della Cooperativa convenuta: *"... I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche*

Carcano

successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto contrattuale avente ad oggetto la prenotazione di un alloggio di natura abitativa. Possono essere soci le persone fisiche, le società cooperative edilizie di abitazione e le altre persone giuridiche che si impegnano ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società ...".

E' del tutto chiaro come la disposizione richieda, ai fini, dell'acquisizione o della conservazione della qualità di socio della Cooperativa, la prenotazione di un alloggio di natura abitativa.

Nel caso di specie non è contestato che non vi sia alcun atto di prenotazione di alloggio a nome degli attori. Non vale a giustificare la loro permanenza in società, nonostante l'assenza di un tale atto, la circostanza che il Tar Veneto, con sentenza n. 2699\2009, abbia escluso la possibilità di assegnare ai soci della Cooperativa i $\frac{1}{F}$ porzioni in proprietà esclusiva, i.e. l'oggetto degli atti di prenotazione, ma che si sia attesa la pronuncia del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 672\2014 ha peraltro confermato la sentenza del Tar Veneto.

Neppure gli attori attribuiscono rilievo agli atti di cessione di quote prodotte dalla Cooperativa sub doc. 6, in ogni caso non riscontrate in ogni caso da alcun flusso finanziario coerente con le cessioni in questione.

Le domande attoree vanno, pertanto, rigettate.

Tenuto poi conto del disposto dell'art. 9 dello Statuto (ove si legge che: ... *l'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività in concreto svolta dalla cooperativa, in relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono tener conto ... - della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio; - della compatibilità della missione del socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci l'ammissione deve essere comunicata all'interessato.*"), si rileva che gli amministratori in carica non avrebbero dovuto iscrivere gli attori nel libro soci, avvenuta negli anni 2011 e 2012, nonostante l'impossibilità di procedere all'assegnazione di quote in proprietà esclusiva stante

Luca

la sentenza del Tar Veneto sopra citata.

Le spese di lite, liquidate in base al d.m. n. 55\2014 tenuto conto della definizione della controversia sulla base di istruttoria documentale, seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra gli attori e la Cooperativa.

Il rigetto della domanda assorbe la domanda svolta dalla Cooperativa nei confronti dei terzi chiamati, dovendosi ravvisare una soccombenza virtuale quanto al rapporto processuale tra la Cooperativa ed i terzi chiamati, si ritiene che le spese vadano compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra domanda, così provvede:

rigetta le domande attoree;

condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della Cooperativa Edilizia, liquidate in Euro 5.534.00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;

per il resto spese compensate.


Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24 novembre 2016.

Il Giudice estensore

(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente

(dott.ssa Liliana Guzzo)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

